

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.05.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 19 febbraio 2018, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 febbraio 2018, n. 257

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 maggio 2018

Approvata in data 22 maggio 2018

Divenuta legge regionale 17/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2018, n. 27

Prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico);

Vista la legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 (Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013);

Considerato quanto segue:

1. È necessario, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale, riformulare il punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 4/2018, per una più appropriata esplicitazione delle potestà esercitabili dalla Regione in materia di giochi leciti ai sensi della giurisprudenza costituzionale, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell'ambito del procedimento di controllo della l.r. 4/2018 svolto ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Approva la presente legge

Art. 1

Competenza delle regioni.

Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013

1. Il punto 3 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico), è sostituito dal seguente:

"3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300 e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia;"

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 30 maggio 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.05.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 aprile 2018, n. 270

Proponente:**Consigliere** Stefano Scaramelli**Assegnata** alla 3^a Commissione consiliare**Messaggio** della Commissione in data 17 maggio 2018**Approvata** in data 22 maggio 2018**Diventa** legge regionale 18/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2018, n. 28

**Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI).
Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino
del mercato del lavoro.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro)

Art. 1 - Il sistema regionale per l'impiego. Sostituzione
dell'articolo 20 della l.r. 32/2002

Art. 2 - Funzioni della Regione. Sostituzione dell'arti-
colo 21 della l.r. 32/2002

Art. 3 - Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati e dei disabili. Modifiche all'arti-
colo 21 bis della l.r. 32/2002

Art. 4 - Istituzione dell'Agenzia regionale toscana per
l'impiego (ARTI). Modifiche all'articolo 21 ter della l.r.
32/2002

Art. 5 - Funzioni dell'Agenzia. Sostituzione dell'arti-
colo 21 quater della l.r. 32/2002

Art. 6 - Articolazione organizzativa. Sostituzione
dell'articolo 21 quinquies della l.r. 32/2002

Art. 7 - Organi. Modifiche all'articolo 21 sexies della
l.r. 32/2002

Art. 8 - Direttore. Sostituzione dell'articolo 21 septies
della l.r. 32/2002

Art. 9 - Attribuzioni del direttore. Modifiche all'arti-
colo 21 octies della l.r. 32/2002

Art. 10 - Collegio dei revisori. Sostituzione dell'arti-
colo 21 novies della l.r. 32/2002

Art. 11 - Sistema di valutazione. Inserimento dell'arti-
colo 21 novies 1 nella l.r. 32/2002.

Art. 12 - Programma annuale delle attività. Modifiche
all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002

Art. 13 - Bilanci e contabilità. Sostituzione dell'arti-
colo 21 duodecies della l.r. 32/2002

Art. 14 - Entrate. Sostituzione dell'articolo 21 terdecies
della l.r. 32/2002

Art. 15 - Regolamento di amministrazione e conta-
bilità. Inserimento dell'articolo 21 terdecies 1 nella l.r.
32/2002

Art. 16 - Patrimonio. Sostituzione dell'articolo 21
quaterdecies della l.r. 32/2002

Art. 17 - Personale. Sostituzione dell'articolo 21
quinquiesdecies della l.r. 32/2002

Art. 18 - Commissione regionale permanente tripartita.
Modifiche all'articolo 23 della l.r. 32/2002

Art. 19 - Comitati tecnici territoriali per il colloca-
mento dei disabili. Sostituzione dell'articolo 25 della l.r.
32/2002

CAPO II

Disposizioni di riordino del mercato del lavoro

Sezione I

Disposizioni sul personale

Art. 20 - Trasferimento del personale

Art. 21 - Determinazione dei fondi per il salario acces-
sorio e per la retribuzione di posizione e di risultato

Art. 22 - Disposizioni transitorie sul trattamento giuri-
dico ed economico accessorio del personale trasferito

Art. 23 - Stabilizzazioni

Art. 24 - Cessazione degli uffici comuni

Sezione II

Trasferimento dei beni e dei rapporti